



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N°7 del 13/07/2018

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 giugno 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA,
LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. MASSIMO LOMBARDI, ALL'EPOCA DEI FATTI, DIRIGENTE DELLA S.S. FORMIA CALCIO ASD, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S., E A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. FORMIA CALCIO ASD, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S..

Il Procuratore Federale Interregionale F.F. ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto; visti gli atti del procedimento disciplinare riguardante "frasi lesive nei confronti della classe arbitrale rilasciate dal sig. Massimo Lombardi, dirigente della società Formia, alla testata giornalistica "la Gazzetta Regionale". Vista la comunicazione di conclusioni delle indagini ritualmente notificate ai soggetti interessati e preso atto che successivamente non sono pervenute memorie difensive, né richiesta di essere ascoltati. Ritenuto che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, in particolare la nota con relativi allegati trasmessa dal presidente del C.R.A. Lazio Sig. Luca Palanca in data 27 aprile 2018. Ritenuto che dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che il Sig. Lombardi, in sede di intervista rilasciata al giornale Gazzetta Regionale, in merito alla partita Formia/ Montesparcato, ebbe a proferire frasi ed espressioni gravemente lesive della reputazione della classe arbitrale sostenendo che "l'arbitro mercoledì è stato arrogante nei nostri confronti ed istigava i nostri calciatori fischiando tutto in favore degli avversari". Purtroppo c'è malafede e lo dico con estrema chiarezza, vogliono farci retrocedere a tutti i costi e le ultime 4 direzioni arbitrali le reputo senza mezzi termini agghiaccianti". Ritenuto che le frasi di cui sopra appaiono obiettivamente non solo offensive, in quanto tali da ledere direttamente il prestigio ed il decoro della intera classe arbitrale, ma sono da considerare come espressioni travalicanti qualsivoglia pur legittimo esercizio di critica e diritto di opinione. Per tutto sopra quanto scritto la Procura ritenendo la condotta del Lombardi ascrivibile a comportamenti contrari alla lealtà, probità e correttezza sportiva di cui all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S. e che pertanto abbia potuto indurre i lettori di tale giornale a considerare le direzioni arbitrali delle ultime partite del Formia scientemente a sfavorire la predetta società Ritiene la Procura che tali dichiarazioni debbano essere considerate "pubbliche", in quanto portate a conoscenza di più persone. Rilevato che il Sig. Massimo Lombardi non ha provveduto in alcun modo a smentire o rettificare le suindicate dichiarazioni, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Massimo Lombardi,

dirigente della società S.S. Formia Calcio ASD, per le violazioni regolamentari di cui all'oggetto e la società S.S. Formia Calcio ASD, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., per le violazioni ascrivibili al tesserato in argomento.

Rilevato che il Sig. Lombardi Massimo a questo Tribunale Federale Territoriale non ha fatto pervenire nessuna smentita né memorie difensiva e che anche la S.S. Formia Calcio ASD si celava dietro il silenzio;

All'udienza del 21.06.2018 era presente la Procura Federale, nella figura dell'Avvocato Sanzi.

Il Tribunale Federale Territoriale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l'effetto che fossero sanzionati nei seguenti modi:

- Massimo Lombardi, mesi tre di inibizione;
- S.S. Formia Calcio ASD, ammenda di € 300,00.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, non avendo nulla da eccepire e considerando tali richieste congrue con gli addebiti regolarmente ascritti

DELIBERA

Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte condannando il sig. Massimo Lombardi alla sanzione dell'inibizione per mesi tre e la società S.S. Formia Calcio ASD alla sanzione di € 300,00 di ammenda a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

^^^^^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 luglio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO

Componenti: MASSIMO DE PASCALIS, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. DI BISCEGLIA ALESSIO, PRESIDENTE DEL GSD NUOVA TOR TRE TESTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1, IN RIFERIMENTO DELL'ART. 10, COMMA 1 DEL C.G.S., A CARICO DEL SIG. MARTINI GIANLUCA E DEL SIG. SALOMONE MARCO, PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5, IN RELAZIONE ALL'ART 10, COMMA 1 DEL C.G.S. E A CARICO DELLA SOCIETÀ GSD NUOVA TOR TRE TESTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E DELLE DUE PERSONE DI CUI SOPRA.

Il Procuratore Federale Interregionale F.F. ed il Procuratore Federale Aggiunto;

letti gli atti dell'indagine espletata nel procedimento disciplinare avente per oggetto, "presunta condotta della società GSD Nuova Tor Tre Teste, attraverso tale Sig. Martini, dichiaratosi esponente di detta società, e di altro individuo non identificato, la quale avrebbe fatto opera di proselitismo nei confronti di alcuni tesserati della Polisportiva De Rossi, tra cui il tecnico Edoardo Rogani, contattandolo personalmente ed i calciatori Jacopo Tarantino e Karol Gabriele Ricceri, contattandone i genitori, nonché il presidente di quest'ultima".

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificate alle parti;

Rilevato che gli avvisati non hanno svolto attività di difesa nei termini loro concessi;

Osservano quanto segue:

sono stati esperiti vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa :

nota della Polisportiva De Rossi inviata alla Procura Federale il 2 maggio 2017;

verbale di audizione del Sig. Giorgio Quadrini, Presidente della Polisportiva De Rossi;

verbale di audizione dei dirigenti della società Nuova Tor Tre Teste e del Presidente Di Bisceglia Alessio;

verbal di audizione dei calciatori minori Giulio Mengucci, Jacopo Tarantino e Karol Gabriel Ricceri;

verbale di audizione dei signori Gianluca Martini, Marco Salomone ed Edoardo Rogani.

Il Presidente della Polisportiva De Rossi nella nota inviata alla Procura Federale evidenziava la condotta della società GSD Nuova Tor Tre Teste che, a mezzo di propri emissari, avrebbe posto in essere una indebita attività di proselitismo nei confronti di alcuni suoi tesserati.

In particolare tale attività, relativa alla Stagione Sportiva 2016/2017, sarebbe stata svolta dai signori Martini e Salomone, non tesserati con la soc. Nuova Tor Tre Teste, che avrebbero personalmente contattato tramite i rispettivi genitori i giovani calciatori Jacopo Tarantino, Giulio Mengucci e Karol Gabriele Ricceri, al fine di indurli a trasferirsi nella stagione successiva alla società Nuova Tor Tre Teste.

I predetti calciatori, tutti ascoltati in procura alla presenza dei rispettivi genitori, in effetti hanno riferito di essere stati contattati dalle due persone sopra riportate per convincerli a tesserarsi con la società Nuova Tor Tre Teste, come in effetti si è poi verificato per la Stagione Sportiva 2017/2018.

Il Presidente Di Bisceglia Alessio, in sede di audizione ha dichiarato che il reclutamento dei calciatori viene svolto da tecnici della società e poiché il presidente della Polisportiva De Rossi si rifiutava di concedere il nulla-osta ai predetti calciatori per l'effettuazione di un provino, sono stato contattati i genitori e specificando che i signori Martini e Salomone non erano tesserati con la FIGC e nemmeno con la sua società, ma svolgevano essenzialmente attività di collaborazione.

Ritenuto che dai comportamenti posti essere dal sig. Di Bisceglia Alessio, contrari alle norme regolamentari indicate in premessa e dai comportamenti dei due non tesserati, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i tre soggetti come sotto riportato:

il Sig. Di Bisceglia Alessio, Presidente della GSD Nuova Tor Tre Teste, per violazione dell'art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 1 del C.G.S.;

i Sigg.ri Martini Gianluca e Salamone Marco, collaboratori della Nuova Tor Tre Teste ma non tesserati F.i.g.c., per violazione dell'art. 1 bis comma 1 e 5 C.G.S., in relazione all'art. 10 comma 1 del C.G.S.;

la GSD Nuova Tor Tre Teste per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S. per violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai Sigg.ri Martini Gianluca e Salamone Marco.

All'udienza fissata, le parti deferite non si presentavano, né facevano pervenire alcuna memoria difensiva.

La Procura Federale, riportandosi all'atto di deferimento, concludeva chiedendo il riconoscimento della responsabilità dei deferiti e per l'effetto la condanna per il Sig. Di Bisceglia Alessio a 4 mesi di inibizione, per i Sigg.ri Martini Gianluca e Salamone Marco, a 3 mesi di inibizione e per la GSD Nuova Tor Tre Teste al pagamento di euro 600,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento accertava la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in oggetto, desumibile, tra l'altro, dalle stesse dichiarazioni confessorie rilasciate alla Procura, sia dal Sig. Di Bisceglia Alessio, Presidente della Nuova Tor Tre Teste, che dai collaboratori di quest'ultima, Sigg.ri Martini e Salamone.

Pertanto questo Tribunale ritiene di accogliere le richieste della Procura ad eccezione dell'ammenda a carico della Società GSD Nuova Tor Tre Teste che viene leggermente ridotta per parametrarla alle consuete sanzioni irrogate in casi analoghi e conseguentemente

DELIBERA

di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte infliggendogli le seguenti sanzioni;

l'inibizione di 4 mesi al Sig. Di Bisceglia Alessio;

l'inibizione di 3 mesi ai Sigg.ri Martini Gianluca e Salamone Marco;

l'ammenda di Euro 500,00 alla Società GSD Nuova Tor Tre Teste.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. BEJAN GEORGE ADRIAN, TESSERATO IN QUALITÀ DI ARBITRO, PER VIOLAZIONE DELL'ART 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART 40 DEL REGOLAMENTO A.I.A..

Il Procuratore Federale Interregionale F.F. ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto; letti gli atti di indagine relativi ad una "presunta condotta violenta posta in essere dall'Arbitro della gara Torri in Sabina - Atletico Torano, Sig. Bejan George Adrian, valevole per il Campionato di Terza Categoria, provincia di Rieti, nei confronti di un tesserato della società ASD Torri in Sabina"; vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 20 marzo 2018, ritualmente notificata ai soggetti destinatari il 22 marzo 2018, cui non ha fatto seguito alcuna memoria o istanza difensiva da parte dei soggetti interessati;

rilevato che tutto nasce da una nota del Presidente del C.R. Lazio, trasmessa alla Procura Federale il 19 dicembre 2017, a seguito di un esposto del Presidente della società ASD Torri in Sabina, che sono stati espletati vari atti di indagine, quali il referto della gara in argomento ed il comunicato ufficiale relativo, copia del tesseramento del direttore di gara Sig. Bejan George Adrian, verbali di audizione di tesserati di entrambe le società ed il verbale di audizione del citato Arbitro del 3 febbraio 2018.

Considerato che dalla complessa attività di indagine comprovata in relazione agli atti di cui sopra, risulta acclarata la circostanza che l'Arbitro Bejan George Adrian, dopo l'espulsione per somma di ammonizioni del calciatore della società Torri in Sabina, Thomas Mattei, lo afferrava inspiegabilmente per la maglia di gioco e lo bloccava con l'avambraccio per qualche istante contro la rete di recinzione, fino ad accompagnarlo all'uscita del terreno di gioco.

Rileva la Procura che, ancorché l'attività di indagine espletata non abbia fornito pieno riscontro probatorio dei fatti, così come denunciato dal Presidente della Soc. Torri Sabina, consente tuttavia di imputare all'Arbitro Bejan una condotta violenta nei confronti del calciatore Thomas Mattei, non giustificabile neppure sotto il profilo della provocazione, giacché l'Ordinamento Federale pone a disposizione dell'Arbitro tutti gli strumenti idonei sul piano disciplinare per disporre l'allontanamento di un tesserato dal terreno di gioco, senza dover ricorrere a comportamenti che vanno ad interessare la incolumità fisica del tesserato.

Tutto ciò premesso, per i motivi sopra riportati, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale l'Arbitro Bejan George Adrian per le violazioni regolamentari delle norme indicate in premessa.

All'udienza del 05.07.2018 era presente la Procura Federale e per il rappresentante A.I.A. Avv. Tizzano.

Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità del deferito e per l'effetto che fossero sanzionati i soggetti deferiti nei seguenti modi:

- Sig. Bejan George Adrian, mesi sei (6) di inibizione;

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento accertava la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in oggetto e, in considerazione della sosta estiva riteneva dover aumentare la sanzione proposta dalla Procura Federale; pertanto, tutto quanto sopra detto, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di affermare la responsabilità del deferito per le violazioni a lui ascritte condannando il Sig. Bejan George Adrian alla sanzione dell'inibizione per mesi nove (9).

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Pubblicato in Roma il 13 luglio 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli